



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

* * * * *

Medaglia di bronzo al Valor Civile

Prot. nr. 11048 del 16/07/2021

ORDINANZA N. 10

Oggetto: Celebrazioni Religiose in onore di Maria SS.^{ma} della Civita - divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in contenitori di vetro o di alluminio.

I L SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che nei giorni 19-20-21-22 luglio 2021 si terranno le celebrazioni delle Sante Messe in onore di Maria SS.^{ma} della Civita ed alcuni eventi serali tra cui due concerti;

Richiamato il piano di safety e security trasmesso dall'organizzatore ed acquisito al protocollo generale dell'ente ai nr. 10970-10971-10972 del 15/07/2021 avente ad oggetto la definizione di vari aspetti organizzativi inerenti i citati eventi e l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, in occasione delle quali è stato richiesto all'Amministrazione Commissariale l'adozione di un provvedimento di divieto di detenere su area pubblica, limitatamente alle zone interessate dall'evento, ogni bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

Considerato che:

-l'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL, dispone: *"Il Commissario Straordinario, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

-l'art. 54 c. 4 bis del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL, così come modificato dal decreto legge 20 febbraio 2017 convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, dispone *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire a contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*

Visti

- l'art. 3. Comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui *"(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabile per la protezione della salute umana, (...), dell'ambiente, (...)"*;
- l'art. 31 della L. 22 dicembre 2011 n. 214, in base al quale: *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*;
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: *"2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)"*.





Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

Dato atto, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità, il Commissario Prefettizio potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.M. 5 agosto 2008;
- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;

ORDINA IL DIVIETO

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Civita **per i giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2021, dalle ore 14.00 e fino a chiusura evento,**

- ✓ della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali siti nel Comune di Itri, precisando che tale divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente;
- ✓ dell'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento alle zone inerenti gli eventi programmati e precisamente Piazza annunciata, Via Sant'Apollonia, Via Civita Farnese, Via Don Morosini, Via Matteotti, Via Della Repubblica, Piazzale Rodari;

DISPONE

- che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Latina in adesione ai principi della Legge n. 48/2017 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comuni di Itri e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

- che in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

DEMANDA

-alle forze dell'ordine ed al Comando Polizia Locale l'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sub Commissario Prefettizio
Dott. ssa Monica Dell'Anna